



Elementi per la verifica di sussidiarietà - Prodotti biologici: produzione, etichettatura, certificazione e scambi con paesi terzi

Dossier n° 131 -
3 febbraio 2026

Tipo e numero atto	<i>COM(2025)780</i>
Data di adozione	<i>16 dicembre 2025</i>
Base giuridica	<i>Articolo 43, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)</i>
Settori di intervento	<i>Importazione; paesi terzi; protezione del consumatore; armonizzazione delle norme; benessere degli animali; agricoltura biologica; marchio ecologico; sicurezza degli alimenti; prodotto biologico; etichettatura</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Procedura legislativa ordinaria</i>
Assegnazione	<i>23 gennaio 2026, XIII Commissione Agricoltura</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>18 marzo 2026</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>Sì</i>
Relazione del Governo <i>ex art.</i> 6 della legge 234	<i>No</i>

Finalità e contenuti

Il 16 dicembre 2025 la Commissione europea ha presentato una [proposta di regolamento](#) volta a modificare il [regolamento \(UE\) 2018/848](#) al fine di rafforzare la tutela della fiducia dei consumatori, garantire certezza giuridica agli operatori ed assicurare la continuità degli scambi nel settore **prodotti biologici importati**.

L'iniziativa si colloca nel contesto dell'evoluzione del quadro normativo dell'UE in materia di **agricolura biologica**. Le norme proposte intervengono su **etichettatura, controlli e scambi con paesi terzi**, con l'obiettivo di garantire che i consumatori possano compiere **scelte informate** nel momento in cui acquistano prodotti importati da paesi extra-UE i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'UE.

In particolare, le misure prospettate (per maggiori dettagli, si veda la sezione del presente dossier dedicata ai principali contenuti della proposta) sono volte a **ridurre gli oneri** a carico degli Stati membri e degli operatori biologici, nell'UE e nei paesi terzi, e ad **evitare perturbazioni** degli scambi di prodotti biologici:

- consentendo l'uso di **prodotti e sostanze per la pulizia e la disinfezione** disponibili sul mercato ai fini della trasformazione e del magazzinaggio;

- garantendo ai consumatori **informazioni adeguate** al momento dell'acquisto di prodotti recanti il **logo di produzione biologica** dell'UE;
- rivedendo l'esenzione degli operatori più piccoli che vendono prodotti biologici non imballati diversi dai mangimi dall'obbligo di essere in possesso del certificato richiesto dal regolamento vigente (art. 35, par. 1, del [regolamento \(UE\) 2018/848](#));
- adeguando le prescrizioni relative alla composizione **dei gruppi di operatori**;
- posticipando al **31 dicembre 2036 la scadenza del riconoscimento dei paesi terzi equivalenti** per sistemi di produzione;
- adeguando le norme relative alla **produzione animale**.


Contesto

L'agricoltura biologica nell'UE

Nella relazione che accompagna la proposta la Commissione europea ricorda che l'agricoltura biologica è un elemento fondamentale della **Politica agricola comune** (PAC), con una **percentuale di terreni** destinati a tale tipo di produzione attestata intorno all'**11%** ed in **costante aumento**; parallelamente si registra un incremento del consumo di alimenti biologici, contrassegnati da un logo dell'UE e da un'etichetta comune.

Secondo i dati ufficiali di [Eurostat](#) e dell'[Agenzia europea dell'ambiente](#), la **superficie agricola utilizzata** (SAU) destinata alla produzione biologica nell'UE è aumentata in modo significativo nell'ultimo decennio, passando da circa il **5,9% del 2012** al **10,8% del 2023**. Nel **2022**, ultimo anno per il quale sono disponibili dati, l'area agricola biologica nell'UE ammontava a circa **16,9 milioni di ettari**, a conferma di una crescita costante del comparto.

Il [grafico](#), in linea con questi dati, mostra la quota della SAU totale destinata all'agricoltura biologica per paese e nell'UE nel 2012 e nel 2023.



Fonte: [Agenzia europea dell'Ambiente](#)

Tale andamento è coerente con gli obiettivi strategici fissati dall'UE nel Green Deal e nella comunicazione recante la [Strategia dal produttore al consumatore](#), dove si stabilisce di destinare **almeno il 25%** della superficie agricola dell'UE alla **produzione biologica** entro il **2030**.

La legislazione dell'UE per il settore biologico e la sentenza della Corte di giustizia dell'UE nella causa C-240/23

Dal 1° gennaio 2022 la produzione e l'etichettatura dei prodotti biologici sono disciplinate dal richiamato [regolamento \(UE\) 2018/848](#) e dai regolamenti delegati e di esecuzione successivamente adottati per definire le norme di dettaglio alla base della produzione biologica (per **approfondimenti** si veda la [pagina](#) della Commissione sulla legislazione per il settore biologico).

Nella **sentenza della causa C-240/23 Herbaria Kräuterparadies II**, la Corte di giustizia dell'UE ha stabilito che il regolamento vigente deve essere interpretato nel senso che un **prodotto importato da un paese terzo** i cui **sistemi di produzione** biologica e di **controllo** siano stati riconosciuti **equivalenti** a quelli dell'UE, mediante un accordo internazionale tra l'Unione e detti paesi terzi, o qualora questi ultimi siano stati riconosciuti tali a norma del [regolamento](#) (CE) n. 834/2007, **non può recare sulla sua etichettatura né il logo di produzione biologica dell'UE** né, in linea di principio, termini riferiti alla produzione biologica. La Corte di Giustizia ha inoltre stabilito che - al fine di garantire l'efficacia del regolamento e mantenere inalterati i poteri conferiti alla Commissione – su tali prodotti extra-UE dovrebbe essere consentito **l'uso del logo di produzione biologica del paese terzo** di provenienza, anche laddove contenga termini identici a quelli consentiti dalla normativa UE.

Valutazione d'impatto

La Commissione precisa che alla luce dell'**urgenza** attribuita alla proposta, **non è stata effettuata una valutazione di impatto**, ma che tuttavia le modifiche proposte sono state elaborate sulla base degli elementi raccolti attraverso **consultazioni** di portatori di interessi.

La Commissione motiva tale **urgenza** con la necessità di garantire scelte di acquisto informate e la fiducia dei consumatori nei prodotti biologici importati da Paesi terzi riconosciuti equivalenti, di evitare perturbazioni degli scambi commerciali e di affrontare in modo mirato le criticità del settore biologico, riducendo gli oneri e rafforzandone la competitività.

Si ricorda che, con analoga motivazione, diverse proposte legislative presentate dalla Commissione nel corrente ciclo istituzionale europeo non sono accompagnate dalla valutazione di impatto. La XIV Commissione, nei documenti adottati in esito alla verifica di sussidiarietà sulle proposte in questione, ha formulato considerazioni critiche ritenendo che motivi di urgenza non possano giustificare la mancata predisposizione della valutazione, la cui assenza pregiudica la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative.

Risparmi stimati

Secondo la Commissione europea le norme proposte consentirebbero **risparmi annuali** diretti sui costi amministrativi per un totale di **47,8 milioni di euro**, di cui 45,9 milioni per le imprese e 1,9 milioni per le amministrazioni. Le imprese potrebbero inoltre conseguire ulteriori risparmi diretti sui costi di adeguamento stimati in 109,2 milioni di euro *una tantum* e 90,2 milioni di euro in risparmi annuali.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nella relazione che accompagna la proposta, la Commissione europea informa che la presentazione della proposta è stata preceduta da: a) un [dialogo sull'agricoltura biologica](#),

tenutosi il 10 novembre 2025, presieduto dal Commissario per l'Agricoltura e l'alimentazione, cui hanno partecipato diversi operatori del settore agroalimentare biologico e altri portatori di interessi e b) da un invito a presentare contributi sulle possibili modifiche alla normativa vigente (nel periodo tra il 21 ottobre e il 18 novembre 2025). La Commissione riferisce che sono pervenuti **720 contributi** da cittadini dell'UE (44,9%), imprese o aziende (31,3%), associazioni di categoria (11%), organizzazioni non governative (2,8%), autorità pubbliche (1,5%), sindacati (1,3%) e altri (7,4%).

Base giuridica

La Commissione europea individua la base giuridica della proposta nell'[articolo 43, paragrafo 2, del TFUE](#), relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli (prevista all'articolo 40, paragrafo 1), e al perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca.

Sussidiarietà

La Commissione europea sottolinea che la proposta modifica il regolamento vigente mantenendo lo stesso livello di **armonizzazione** già assicurato da quest'ultimo e garantendo condizioni di parità tra gli operatori del settore biologico. Ritiene pertanto necessario un intervento a livello dell'UE, non potendo le finalità perseguitate essere ottenute in maniera autonoma dagli Stati membri.

Proporzionalità

La Commissione europea ritiene che le modifiche proposte intervengano solo nella misura strettamente necessaria a conseguire gli obiettivi della normativa sulla produzione biologica. Sottolinea, in particolare, che le nuove norme **riducono gli oneri amministrativi** a carico degli Stati membri e degli operatori e ne aggiungono di nuovi solo nella misura necessaria ad adeguare la normativa vigente.

Principali contenuti della proposta

La proposta consta di **due articoli**.

L'**articolo 1** modifica alcune disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, in particolare allo scopo di:

- **sopprimere**, all'articolo 24, **l'obbligo** per la Commissione europea di **autorizzare**, negli impianti di trasformazione e magazzinaggio, **l'utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione biologica**, individuati in elenchi ristretti.

La Commissione specifica (relazione e considerando 1) che l'elaborazione di tali elenchi incontra una serie di difficoltà. In primo luogo, il gran numero di prodotti e sostanze per la pulizia e la disinfezione degli impianti di trasformazione e magazzinaggio attualmente disponibile sul mercato dell'Unione. In secondo luogo, la trasformazione e il magazzinaggio di prodotti biologici avvengono in impianti di tipologia molto diversa e prevedono l'uso di un'ampia varietà di attrezzature, macchinari ed edifici. In terzo luogo, le attrezzature e i macchinari per la trasformazione e il magazzinaggio devono essere puliti e disinfezionati conformemente alle specifiche del fabbricante al fine di garantirne la manutenzione e il funzionamento adeguati;

- permettere (modifica dell'articolo 30 del regolamento vigente), che i prodotti aventi accesso al mercato dell'UE come **prodotti biologici e importati da uno Stato terzo** i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione possano **recare termini riferiti alla produzione biologica**, compresi i loro derivati e abbreviazioni;

- consentire (sostituendo l'articolo 33) **l'uso del logo** di produzione biologica dell'UE nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei **prodotti biologici importati da paesi terzi** i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Ue, a condizione che, oltre a tali norme equivalenti, i prodotti in questione rispettino determinate **prescrizioni supplementari** in materia di produzione e di controllo. La Commissione europea potrà adottare **atti delegati** per aggiungere o modificare tali prescrizioni supplementari.
 La Commissione specifica (relazione e considerando 12 della proposta) che le prescrizioni supplementari corrispondono alle norme di produzione e di controllo che svolgono un ruolo importante nella struttura della produzione biologica dell'UE e che contribuiscono a conseguire l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei consumatori per quanto riguarda i prodotti biologici, garantendo al contempo una concorrenza leale nel mercato interno. Si tratta, ad esempio, dell'uso di sistemi sostenibili per la produzione vegetale, di sistemi di produzione animale che assicurino il benessere degli animali e un'alimentazione sostenibile e di metodi di trasformazione degli alimenti che utilizzano fattori di produzione artificiali minimi;
- consentire (sostituendo l'articolo 33) **l'uso del logo** di produzione biologica dell'UE per gli **alimenti e i mangimi trasformati** nell'Unione e contenenti anche **ingredienti biologici importati** da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti, qualora tali ingredienti rappresentino **fino al 5%** degli ingredienti agricoli del prodotto (in termini di peso per gli alimenti e in termini generali per i mangimi).
 La Commissione specifica (relazione e considerando 14 della proposta) che qualora tali ingredienti rappresentino **oltre il 5%** degli ingredienti agricoli del prodotto (in termini di peso per gli alimenti e in termini generali per i mangimi), e al fine di garantire una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti trasformati contenenti ingredienti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli conformi a norme a esse equivalenti e di rispondere alle aspettative dei consumatori in relazione all'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea, l'uso di detto logo dovrebbe essere consentito nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti trasformati contenenti ingredienti importati da tali paesi terzi, a condizione che, oltre alle norme equivalenti, gli ingredienti rispettino determinate **prescrizioni supplementari** in materia di produzione e di controllo;
- escludere (sostituendo l'art. 33) dall'obbligo di usare il logo di produzione biologica dell'UE gli **alimenti preimballati** ottenuti all'interno dell'Unione con **ingredienti importati da paesi terzi** i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti **equivalenti** a quelli dell'UE e in cui tali ingredienti rappresentano **oltre il 5%** degli ingredienti agricoli del prodotto in termini di peso e non rispettano determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo;
- abolire (modifica dell'art. 35) le condizioni relative al **fatturato annuo** in base alle quali gli Stati membri possono esentare gli operatori più piccoli dall'obbligo di essere in possesso del **certificato** di cui all'art. 35, paragrafo 1 del regolamento vigente. Inoltre la proposta rivede al rialzo la condizione relativa alle **vendite annuali** al fine di non ostacolare - spiega la Commissione europea - l'esenzione degli operatori più piccoli dall'obbligo di essere in possesso del medesimo certificato;
- sopprimere (emendando l'art. 36) le prescrizioni relative al **fatturato annuo** dei membri dei **gruppi di operatori**. Inoltre la proposta rivede al rialzo la prescrizione relativa alle **superfici massime ammissibili** delle aziende dei membri al fine di consentire - spiega la Commissione europea - l'integrazione degli operatori più piccoli nei gruppi di operatori;
- continuare a riconoscere, **fino al 31 dicembre 2036** (modificando l'art. 48), i **paesi terzi** i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti **equivalenti** a quelli

dell'Unione. In assenza di modifiche, il riconoscimento dei "paesi terzi equivalenti" scadrà il 31 dicembre 2026.

Il 28 giugno 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con 11 paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza in vista della conclusione di accordi internazionali con gli stessi relativi al commercio di prodotti biologici. Su tale base, la Commissione porta avanti scambi tecnici con tali paesi. Dagli scambi emergono livelli di progresso diversi dovuti alle differenze tra i quadri giuridici e normativi e alle complessità legate alle diverse percezioni dei consumatori riguardo alla produzione biologica tra un sistema di produzione e l'altro. La Commissione ritiene pertanto necessario e urgente che tali paesi terzi continuino a essere riconosciuti fino al 31 dicembre 2036, al fine di **evitare perturbazioni degli scambi di prodotti biologici**;

- stabilire **un'età minima di macellazione di 42 giorni** e un periodo di conversione di cinque settimane per le **quaglie destinate alla produzione di carne** (**modificando l'allegato II del regolamento vigente**), allineando le norme relative agli animali terrestri e all'acquacoltura in tema di tempo di attesa successivo all'utilizzo di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica; prevedendo l'accesso allo spazio aperto solo per i volatili sufficientemente piumati da poter regolare la propria temperatura corporea se esposti alle condizioni climatiche esterne, definendo la superficie massima utilizzabile dei ricoveri per pollame destinata all'ingrasso del pollame.

L'**articolo 2** reca le disposizioni sull'entrata in vigore del regolamento.

Esame presso le Istituzioni dell'UE

La proposta è esaminata secondo la procedura legislativa ordinaria e presso il Parlamento europeo è stata assegnata alla Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI).

Il Consiglio "Agricoltura e Pesca" dell' 26 gennaio 2026 ha tenuto uno scambio sulla proposta. Il comunicato riporta che "i ministri hanno accolto con favore la proposta e hanno sostenuto l'ambizioso piano della Presidenza (cipriota) volto a garantire rapidamente un accordo, in modo da attuare la recente sentenza della Corte di giustizia dell'UE e prorogare gli accordi di equivalenza con i paesi terzi".

Esame presso altri parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX, l'atto risulta in corso di esame presso i parlamenti di Repubblica Ceca (Senato), Danimarca, Finlandia, Germania (*Bundesrat*), Lettonia e Svezia, mentre risulta concluso presso il Parlamento lussemburghese.

Nessuna di tali Assemblee ha segnalato di aver individuato al momento aspetti rilevanti o comunque di avere informazioni importanti da scambiare.

Nessuna di tali Assemblee ha comunicato al momento di avere rilievi critici sulla proposta.